



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE di NOLA

n. 2387/19 Sent.
n. 6711/18 P.G.
n. 8690/19 Cron.
n. 715/19 Rep.

Il Giudice di Pace, Avv. Mario Formato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6711 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 riservata in decisione all'udienza del 06/02/2019 e avente ad oggetto: rimborso oneri non goduti a seguito estinzione anticipata del finanziamento, vertente tra

[REDACTED] ANIELLO (c.f. **[REDACTED]**), rapp.to e difeso dall' Avv. Pierluigi Telese, giusta procura a margine all'atto di citazione, elett.te dom.to in Ercolano - via Panoramica n. 60;

Attore

[REDACTED] s.p.a., già **[REDACTED] spa** (p.iva **[REDACTED]**), in persona del legale rapp.te p.t.;

Convenuta-Contumace

Conclusioni – All'udienza del 06/02/19 il procuratore costituito concludeva come da verbale di causa e scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Visti gli atti di causa e le memorie difensive da intendersi riportati e riconosciuti.

Letto l'art. 132 c.p.c. (così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69) e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 58 della predetta legge che

regola la fase transitoria tra abrogazione e modifica delle vecchie norme ed entrata in vigore delle nuove, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.

Il sig. [REDACTED] Aniello ha convenuto in giudizio [REDACTED] spa, assumendo di aver stipulato in data 03.06.2004, un contratto di finanziamento, dietro cessione del quinto dello stipendio, per un capitale lordo di €. 39480,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da €. 329.00 ciascuna. Stante il pagamento di 53 rate, faceva richiesta di estinzione anticipata, a seguito del pagamento della somma calcolata come ammontare complessivo ai fini dell'estinzione anticipata, l'attore denuncia il mancato rimborso da parte della società convenuta di €. 3348,54 a titolo di rimborso commissioni.

Instauratosi il giudizio non si costituisce la società convenuta, benché regolarmente citata resta contumace per l'intero giudizio.

Espletato il procedimento di mediazione obbligatoria con esito negativo, depositati i documenti, ritenuta la causa matura per la decisione, è assegnata a sentenza all'udienza del 6.02.19.

Nel caso specifico si tratta di un contratto di cessione del quinto dello stipendio, in Italia rappresenta il 25% delle richieste di finanziamento ed è un tipo di prestito a cui frequentemente fanno ricorso le famiglie in difficoltà in quanto è molto facile da ottenere, essendo garantito alla fonte da una busta paga o da un cedolino pensione, è gradito dalle banche/finanziarie, perché ritenuto poco rischioso per la cd. affidabilità creditizia del cliente.

Per quanto riguarda il rimborso delle commissioni non maturate, occorre far riferimento all'art. 125 sexies del TUB " *il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

Al riguardo vanno distinte le commissioni relative ai costi fissi del finanziamento (cd. *up-front*) attinenti alla fase preliminare del rapporto e quindi non rimborsabili e le commissioni soggette a maturazione nel tempo (cd. *recurring*) rimborsabili per quota non maturata nel caso di estinzione anticipata.

Nei casi di estinzione anticipata, nel caso di specie, esiste un significativo squilibrio a carico dell'attore/consumatore, invero, pattuisce con la [REDACTED] s.p.a. un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio con un tasso di interesse annuo a scalare del 3.45 %. In realtà il tasso effettivo praticato (cd. TAEG) indicato è del 8.31%.

Ciò per effetto del ricarico di costi suddivisi in varie voci di spese tra "commissioni finanziarie della banca mandante" e "commissioni accessorie", al di là degli interessi pattuiti per €. 6130,38, costo polizza ed oneri vari.

Infatti, su una somma contrattuale pattuita di €. 39480,00 è stata irrogata la somma di €. 25727,03, trattenendo anticipatamente la somma di €. 1814,66 per commissioni finanziarie della Banca mandante – €. 4182,75 per commissioni accessorie – €. 1381,80 per premi assicurativi, da queste somme costituente obbligo restitutorio, sono escluse le spese d'istruttoria ed oneri fiscali, in buona sostanza, il reale costo del finanziamento è ben superiore al 3.45%, infatti, passa al 8.31%.

Nel caso di specie, la convenuta, impone con una clausola vessatoria nel contratto in caso d'estinzione anticipata del finanziamento, al punto 7 delle condizioni contrattuali: *in caso di anticipata estinzione del presente prestito, anche per rinnovo, gli importi indicati ai quadri C- D-E-F-G1e G2, non saranno rimborsati ...*

Questa clausola contrattuale, incide oltre il 25% sul costo del finanziamento. Comporta, sebbene, nulla è stato riconosciuto per le spese d'istruttoria, su una spesa effettiva sostenuta per il costo del credito, in caso di estinzione anticipata la somma da rimborsare è ridotta notevolmente, sottraendo al rimborso in caso di estinzione anticipata la somma di €. 1814.66 a titolo di commissioni finanziarie e €. 4182.75 per ulteriori commissioni accessorie.

Siffatte voci di spesa, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di contratto, non sarebbero rimborsabili in caso di estinzione anticipata del rapporto negoziale, generando in caso di estinzione anticipata un inevitabile innalzamento del TAEG e uno squilibrio di cui all'art. 33 Dlgs 206/2005, con conseguente nullità di protezione di cui all'art. 36 Dlgs 206/2005 per evidente abuso della posizione dominante rivestita dalla convenuta, che nel caso di specie dimentica.

Evidente la violazione dell'art. 125-sexies TUB, nel rispetto dell'art. 41 Cost, determina "i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali".

Tanto premesso la domanda deve essere accolta essendo documentalmente provata, nella misura che segue: a tal fine, il criterio da adottare per il calcolo della somma da rimborsare per la ripetizione dei costi è quello pro rata temporis, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicate per il numero delle rate residue e pertanto, si deve riconoscere all'istante il diritto di ripetizione della complessiva somma di €. 3348.54

$(5997.41 : 120 = 49.98X67 \text{ "rate residue"} = 3348.54)$.

Quanto alla somma di denaro oggetto di ripetizione, [REDACTED] spa (già [REDACTED]), in p.l.r.p.t. va condannata alla restituzione della somma di €. 3348,54, oltre gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio nella misura di cui al dispositivo, in favore dell'attrice ed attribuite, ex art. 93 c.p.c., al procuratore anticipatorio, sono determinate a norma del c.p.c. e da quanto precisa il d.m. n. 55/2014, avuto riguardo dell'attività

professionale e processuale effettivamente svolta, del valore della causa e dell'esito finale del giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, Avv. Mario Formato, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, deduzione e richiesta disattesa, così provvede:

- Dichiarare la contumacia della [REDACTED] spa;
- Accoglie la domanda, dichiara il diritto dell'attore al rimborso, ai sensi dell'art. 125 e 125 sexies TUB, a titolo di commissioni, spese, costi, non goduti a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo de quo, e per effetto **condanna** la convenuta [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di [REDACTED] Aniello della somma di **€ 3348,54 oltre gli interessi legali dalla domanda;**
- Condanna [REDACTED] s.p.a., in persona del l.r.p.t., a rifondere le spese di lite sostenute dall'attore, in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% spese forfetarie, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.

Nola,

Il Giudice di Pace
Avv. Mario Formato

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

di NOLA

10 MAG 2019

Deposito

Cancelliere

IL CANCELLIERE
CARMELINA MENNA

